ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/64/CE, RELATIVA AI SERVIZI DI PAGAMENTO NEL MERCATO INTERNO

Art. 21

Mancanza di un conto di pagamento dei beneficiari presso il prestatore di servizi di pagamento

Se il beneficiario non dispone di un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento che riceve i fondi, quest'ultimo mette i fondi ricevuti a disposizione del beneficiario entro il termine specificato ai sensi dell'articolo 20.

Versione in vigore dal 1 marzo 2010, non più in vigore dal 13 gennaio 2018 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno
Estremi	Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11
Titolo	II — Diritti ed obblighi delle parti
Capo	III — Esecuzione di un'operazione di pagamento
Sezione	II — Tempi di esecuzione e data valuta
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-11-2010/art-21-mancanza-di-un-conto-di-pagamento-dei-beneficiari-presso-il/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it